

Responsabilità del chirurgo nel post-operatorio

La posizione di garanzia del chirurgo nei confronti del paziente non è limitata allo stretto ambito dell'esecuzione dell'intervento ma si estende al successivo decorso post operatorio .

La Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento più volte, precisando che il chirurgo non è affatto esonerato dalla **responsabilità penale** dopo l'intervento, se dalle successive attività post-operatorie derivano lesioni al paziente.

Val la pena rammentare il caso di un chirurgo sanzionato per condotta negligente per essersi allontanato dall'ospedale senza presenziare alla fase di conteggio delle garze e alle operazioni di sutura. Il paziente aveva sporto denuncia perchè dopo esser stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una grave patologia polmonare, aveva poi subito una complicanza settica a causa della derilizione di una garza all'interno della cavità pleurica.

Nella denuncia aveva coinvolto anche il secondo operatore la cui condotta era stata censurata per aver lasciato la sala operatoria prima degli adempimenti conclusivi dell'intervento, tra cui il conteggio di ferri e garze, adempimento necessario per escludere la presenza di corpi estranei nel sito chirurgico.

La Cassazione ha ribadito che *"grava sul capo dell'equipe medico chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell'intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l'abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario"*.

Ricordiamo in proposito che il personale sanitario non medico può rispondere in cooperazione colposa ma fino ad ora non è stato mai ritenuto responsabile in via esclusiva.

Vengono in rilievo le raccomandazioni sanitarie del Ministero della Sanità in materia, emesse allo scopo di evitare la ritenzione dei presidi medici all'interno del sito chirurgico. E' compito del giudice verificare se siano state rispettate o disattese le buone prassi sanitarie, codificate nelle raccomandazioni, il cui scopo è di tutelare la salute del paziente anche in relazione a difetti di vigilanza e di monitoraggio connessi all'esecuzione dell'atto chirurgico.

E' interessante notare il ragionamento dei giudici che hanno ritenuto inopportuno l'allontanamento del secondo chirurgo operatore, trattandosi di un intervento particolarmente lungo e piuttosto delicato, atteso che l'allontanamento non era dovuto a necessità di effettuare altri interventi sanitari. Non andavano perciò trascurati gli adempimenti finali post operatori, che non potevano considerarsi di routine o di agevole esecuzione. Inoltre andavano tenute in debita considerazione anche le condizioni di stanchezza psico-fisica degli altri membri dell'equipe, a cominciare dal primo

chirurgo.

Nel ragionamento del giudice il secondo chirurgo avrebbe dovuto vigilare sul conteggio delle garze prima di effettuare la sutura al termine di un intervento così lungo e complesso.

Nel caso di specie i magistrati hanno puntualizzato che il controllo sul numero delle garze utilizzate non poteva ritenersi affidato **esclusivamente** al personale sanitario non medico (ferrista, strumentista, infermiere di sala).

Altro passaggio logico-giuridico che desta attenzione è quello in cui non si giustifica l'assenza del (2°) chirurgo considerato il tipo di intervento (di notevole complessità e durata) a conclusione del quale anche per la stanchezza del primo chirurgo (impegnato per 10 ore) non poteva ritenersi superflua la collaborazione del secondo chirurgo nella fase (delicata) di attività finale del controllo e conta di garze e strumenti.

Per tale motivo la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di un intervento svolto in equipe, **il chirurgo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente**, la quale non si limita all'ambito strettamente chirurgico, quanto anche al **successivo decorso post operatorio** e ha attenzionato la figura del secondo operatore.

Avv. Vania Cirese
Responsabile Ufficio legale ACOI